



COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI  
PROVINCIA DI LECCE  
VIA COSTANTINOPOLI 47

ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale incluse le aree edificabili	<b>10,60 per mille</b>
Aliquota per abitazione, che risulti <b>non locata</b> , e relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, nel limite di una unità immobiliare ad uso abitativo per ciascun contribuente	<b>7,60 per mille</b>
Aliquota per prima abitazione e relative pertinenze degli iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.	<b>esente</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze delle sole categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, con detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;	<b>4,00 per mille</b>
Terreni agricoli	<b>esenti</b>

L'IMU È UN TRIBUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE, PERTANTO IL COMUNE NON ESEGUIRÀ IL CALCOLO E STAMPA F24.

AGGIORNAMENTO VALORI MEDI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

	Anno 2018
	Euro
Zona "A" Centro Storico	Non edificabile
Zona "B10" – Residenziali Prevalentemente Sature	€ 61,06
Zona "B11" – Residenziali di Completamento	€ 61,06
Zona "B13" – Nuclei Residenziali con Giardini	€ 27,13
Zona "B14" – Ville di Interesse ambientale	Non edificabile
Zona "C" – Terreno non lottizzato	€ 13,55
Zona "C" – Terreno lottizzato e presenza delle opere di urbanizzazione	€ 61,06
Zona "D1" – Terreni comprensivi delle opere di urbanizzazione	€ 4,06
Zona "D1" – Terreni al netto delle opere di urbanizzazione (dir. Superficie)	€ 14,56
Zona "D1" – Terreni al netto delle opere di urbanizzazione (dir. Proprietà)	€ 16,02
Zona "D2" – Terreni comprensivi delle opere di urbanizzazione	€ 4,06
Zona "D2" – Terreni al netto delle opere di urbanizzazione	Non esistenti
Zona "D3" – Terreni comprensivi delle opere di urbanizzazione	€ 4,06
Zona "D3" – Terreni al netto delle opere di urbanizzazione	Non esistenti

L'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in **COMODATO GRATUITO** a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) a determinate condizioni.

- a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Il MEF ha pubblicato la [\*\*Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016\*\*](#), in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla **Circolare N.1/DF/2016**, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo"). Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capanno non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abitual dimora nell'immobile avuto in comodato.

#### **Casi di non applicabilità della riduzione:**

- **se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione**
- **se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione**
- **se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione**
- **se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione**
- **se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione**
- **se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione**

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato

per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota [\*\*prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016\*\*](#) (che si consiglia di leggere per ulteriori dettagli), ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.

#### **TASI**

La **TASI** nel Comune di Castrignano de' Greci non si applica. Quindi tutti gli immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli sono esenti dalla predetta imposta.